APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 18 (Accordo)

1. - I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.

2. - Per le cedole il termine di prescrizione e' di cinque anni.

3. - Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (art. 14) non e' tenuto piu' a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (art. 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it